



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali  
e Formative, Ambiente e Territorio*

---

**PROPOSTA DI LEGGE N.473/10^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI D. BATTAGLIA, G.  
GIORDANO E M. MIRABELLO RECANTE:**

*"Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la  
costituzione dell'Agencia Regionale Sviluppo Aree Industriali "*

---

**RELATORE: FRANCO SERGIO**

Il Dirigente  
f.to Giovanni FEDELE

Il Presidente  
f.to Franco SERGIO

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

---

La presente legge è espressione dell'esigenza di apprestare un quadro normativa puntuale ed esaustivo della disciplina della crisi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (d'ora in avanti "CORAP" o "Consorzio"), che tuteli l'interesse tanto dei creditori quanto dei consorziati; nonché, ed in primis, l'interesse pubblico che è all'origine dell'istituzione dell'ente. La legge individua nella liquidazione coatta amministrativa, di cui al r.d. n. 267 del 1942 (c.d. legge fallimentare), lo strumento che meglio si presta al raggiungimento di detto obiettivo. La liquidazione coatta amministrativa, invero, rappresentando una forma di attuazione coattiva della responsabilità patrimoniale del debitore, assicura adeguata tutela ai creditori concorsuali, che andranno soddisfatti all'interno della stessa secondo il principio della par condicio creditorum; al contempo, la natura amministrativa della procedura consente di contemperare al meglio tale interesse con quello collettivo al buon andamento della P.A.. Non è un caso, d'altra parte, che la l.c.a. sia l'unica procedura concorsuale applicabile agli enti pubblici economici (qual è, appunto, il CORAP); così come non è un caso che l'art. 15 della l. n. 98/2011 abbia generalizzato tale strumento, estendendolo a tutti gli enti sottoposti al controllo dello Stato. L'impossibilità di applicare in via analogica tale ultima disposizione, in uno con il principio in virtù del quale è la legge che determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (cfr. art. 2 legge fallimentare), hanno reso necessaria l'emanazione della presente legge.

La disciplina ricalca in più punti quella recata dalle disposizioni contenute negli articoli 194 e seguenti della legge fallimentare. Le uniche eccezioni, giustificate dalla natura del Consorzio, riguardano le regole in punto di compenso spettante agli organi della procedura (che in effetti è aspetto non regolato dalla disciplina fallimentare) e la norma in tema di effetti del subentro del commissario liquidatore nei contratti ad esecuzione continuata e periodica; disposizione, quest'ultima, che si allinea alla nuova impostazione assunta in materia dal nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza.

La conseguenza di ciò si fonda sulla constatazione che, nonostante il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CO.R.A.P.), disciplinato dalla l.r. 38/2001 e dalla l.r. 24/2013 che lo ha istituito, non è compiutamente riuscito ad eseguire le funzioni ed a raggiungere i propri obiettivi pur a fronte del vigente quadro normativo nazionale e regionale che assegna funzioni primarie in materia di insediamento produttivo e che tale somma di poteri pubblici, di funzioni pubbliche sono da esercitare nell'interesse pubblico della Regione e delle imprese.

La proposta di legge si compone di 4 articoli i cui contenuti sono meglio specificati nella relazione tecnico-finanziaria.

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

---

La presente proposta di legge reca un contenuto impatto sul bilancio regionale, la cui descrizione degli oneri è di seguito analiticamente indicata.

L'articolo 1 modifica le disposizioni dettate dalla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 mediante l'introduzione dell'articolo 6 bis nella legge regionale 24/2013 che, come esplicitato nella relazione descrittiva, individua le situazioni di crisi aziendale in presenza delle quali viene disposta la liquidazione coatta amministrativa del CORAP nonché le modalità di effettuazione della stessa.

Specificamente, si dispone:

- al comma 1 dell'art.6 bis, che in caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento dei debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Regione possa disporre la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP. Tale norma è di carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- al comma 2, dell'art.6 bis, che con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Tale disposizione comporta oneri a carico del Bilancio regionale solo ove dalla procedura di liquidazione non residuino disponibilità liquide. Gli oneri eventuali connessi a tale disposizione sono specificati nei successivi commi 13 e 14 e di seguito dettagliati;
- al comma 3 dell'art.6 bis viene individuato il momento della cessazione delle funzioni degli Organi del Consorzio. Pertanto la disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- ai commi da 4 a 12 dell'art.6 bis sono dettate disposizioni in ordine alle attività che il Commissario liquidatore deve effettuare al fine di portare avanti la liquidazione coatta amministrativa ed è disciplinato l'esercizio provvisorio delle funzioni del Corap in caso di messa in liquidazione. Tali statuizioni sono di carattere ordinamentale e non comportano oneri a carico del Bilancio regionale;
- al comma 13 dell'art.6 bis viene disciplinato il compenso del commissario liquidatore determinato in base al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico. Viene, altresì, precisato che tale oneri sono a carico della gestione liquidatoria del Consorzio, ma che, qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, nella misura massima complessiva, di euro 2.500,00 da sostenersi una tantum;
- al comma 14 dell'art.6 bis viene disciplinato il compenso ai componenti del comitato di sorveglianza determinato in base al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico. Viene, altresì, precisato che tali oneri sono a carico della gestione del

- Consorzio, ma che, qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, nella misura massima di euro 500,00 cadauno. L'onere complessivo, tenuto conto che i componenti del comitato di sorveglianza sono pari al numero massimo di 5, sarà quindi pari a euro 2.500,00, da sostenersi una tantum;
- il comma 15 dell'art.6 bis detta disposizioni di carattere ordinamentale in quanto, relativo alle modalità di approvazione del Bilancio finale di liquidazione.

L'articolo 2 reca le disposizioni che dettano i principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali. Vengono definite le funzioni dell'Agenzia e le modalità di esercizio. La stessa è dotata di funzioni e competenze proprie già appartenenti al CO.R.A.P. e assorbe le funzioni ricavate dalla l.r. 38/2001 il tutto nell'ambito del quadro normativo statale e regionale disposto e vigente in materia di Consorzi industriali. Sono descritte le funzioni della Regione in materia di indirizzo, vigilanza e controllo unitamente ai controlli contabili e gestionali di competenza del Revisore unico per conto della stessa Regione. Sono elencati gli organi dell'Agenzia, unitamente alle loro funzioni e compiti.

Gli articoli 3 e 4 espongono, rispettivamente, la norma di natura finanziaria e l'entrata in vigore della presente legge.

### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**Titolo:** Proposta di legge recante: Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell' Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali

**Tab. 1 Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Importo
1	Commissario liquidatore	C non ripetitiva	5.000,00
2	Istituzione Agenzia non comporta oneri in quanto attese le disposizioni di cui al comma 1 la stessa dovrà essere istituita con una fonte di pari grado da adottare successivamente alla liquidazione del Corap	//	//
3	Disposizione finanziaria	//	//
4	Non Comporta oneri	//	//
	TOTALE	//	5.000,00

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Missione/Programma/Capitolo	Descrizione	Anno 2019 €	Anno 2020 €	Anno 2021 €
20/2003/U0700110101	Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione spese correnti	5.000,00	0	0
14/1401/da istituire	Spese per fare fronte al pagamento delle competenze del Commissario liquidatore e dei componenti del Comitato di sorveglianza del CO.R.A.P.	5.000,00	0	0

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell' Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali

Art. 1

*Modifiche alla l.r. 24/2013*

1. Dopo l' articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), è inserito il seguente:

Art.6 bis

*Liquidazione coatta amministrativa*

1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.

2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.

3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore, nell'esecuzione delle funzioni attribuite, è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.

5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si può stabilire, tenuto conto delle funzioni e delle attività istituzionali del Consorzio e ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP, assicurando nel relativo periodo le funzioni previste dall'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), dalla l.r. 38/2001 e dalla presente legge. 6. Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104 bis del r.d. 267/1942, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza.

7. Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si applica l'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

8. Ai processi in corso si applica l'articolo 43, terzo e quarto comma, del r.d. 267/1942.

9. Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio è perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della sostenibilità economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al CORAP.

10. La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresì coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.

11. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.

12. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.

13. Al commissario liquidatore spetta un compenso per come determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 (Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa). Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore a 2.500,00 euro, onnicomprensivi.

14. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 novembre 2016. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore a 500,00 euro, onnicomprensivi per tutta la durata della procedura.

15. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.

Art. 2

*Principi generali per la costituzione dell' Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali*

1. Nel caso si verificano le condizioni di legge per lo scioglimento o la liquidazione coatta amministrativa del CORAP la Giunta regionale, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al CORAP dalle norme nazionali e regionali e dagli articoli 12, 20, 23 e 24, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale) nonché quelle previste dalla presente legge, e nel contempo procedere al riordino del sistema regionale di sostegno all'insediamento, allo sviluppo e alla competitività delle imprese di ogni comparto economico ed industriale, all'attrazione di investimenti produttivi, entro novanta giorni dal decreto che dispone la liquidazione del CORAP, compatibilmente con la disciplina di legge della procedura di liquidazione coatta amministrativa, con le sue finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge dei principi generali vigenti e dei vincoli di bilancio e sulla base di un sostenibile Piano economico finanziario che garantisca la continuità aziendale, istituisce l' Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali, ente pubblico economico, con legge regionale contenente la disciplina organica dell' Agenzia stessa. L' Agenzia, entro tre mesi dalla sua istituzione, redige il Piano industriale triennale, proposto dal Commissario straordinario e approvato dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari.

2. L' Agenzia, in particolare, conformemente alle funzioni previste dalle leggi regionali n. 38/2001 e n. 24/2013: sostiene l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, la limitazione del consumo del suolo e delle risorse naturali, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva e la specializzazione degli insediamenti per sostenere le produzioni; introduce strumenti di promozione per l'attrazione di nuovi investimenti; promuove lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e incrementare l'occupazione e la qualificazione; attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese; sostiene le specializzazioni produttive; programma, progetta e gestisce impianti e infrastrutture sostenibili e compatibili con l'ambiente e con i processi produttivi; sostiene l'innovazione tecnologica nelle imprese favorendo l'integrazione tra la ricerca applicata e gli investimenti produttivi; ha competenza per la ideazione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e gestione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA).

3. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell' Agenzia.

4. La Giunta regionale approva lo statuto, il piano economico finanziario, il bilancio previsionale triennale e il bilancio annuale dell' Agenzia.

5. Le funzioni di vigilanza e controllo sugli atti di cui al comma 4 sono esercitate dal dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico e le funzioni sugli atti di cui al comma 2 e sugli atti gestionali dell' Agenzia sono altresì esercitate dal Revisore unico che, anche in applicazione delle norme in materia di controllo e revisione, provvede semestralmente ad inviare una apposita relazione al Presidente della Giunta regionale.

6. Sono organi dell' Agenzia:

a) il direttore generale;



b) il revisore unico dei conti.

I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Agenzia regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

7. Sino alla nomina degli organi di cui al comma 6, l'amministrazione ordinaria dell'Agenzia è demandata a un commissario straordinario, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i dirigenti di ruolo, il quale non ha diritto ad alcun compenso.

8. Nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa del CORAP di cui all'articolo 1 della presente legge o anche al termine dell'eventuale esercizio provvisorio, compatibilmente con la disciplina di legge di tale procedura di rigore e con le sue finalità, con i vincoli di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, ove sostenibile economicamente e coerentemente con il Piano economico finanziario di cui al comma 1, le attività del CORAP e il relativo personale, coerenti con le finalità dell'Agenzia di cui al comma 2, sono trasferiti all'Agenzia che ne assume la gestione per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

### Art. 3

#### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in complessivi 5.000,00 euro per l'annualità 2019, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa di bilancio 2019-2021, annualità 2019, con prelievo dal Programma 20.03 - Altri Fondi e allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

### Art. 4

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione.